

8

Statuto di “Bellinzona Teatro”

Città di Bellinzona

STATUTO DI "BELLINZONA TEATRO"

Art. 1 Ente comunale

1. Il Comune di Bellinzona costituisce un ente autonomo di diritto comunale, secondo i dispositivi degli artt. 193c e segg. della Legge organica comunale (LOC), denominato Bellinzona Teatro.
2. Bellinzona Teatro è un ente con propria personalità giuridica, indipendente dall'Amministrazione comunale, con sede a Bellinzona.
3. Il Comune di Bellinzona ne garantisce gli impegni.
4. A Bellinzona Teatro possono partecipare anche altri enti pubblici e/o privati, secondo quanto stabilito dall'art. 8 dello statuto.

Art. 2 Scopo e compiti dell'Ente

1. Bellinzona Teatro ha per scopo la promozione e l'organizzazione di eventi culturali, in particolare l'allestimento di stagioni teatrali, sia all'interno del Teatro sociale, sia utilizzando altri spazi.
2. In questa attività Bellinzona Teatro succede alla Fondazione Teatro sociale e ne assume diritti e doveri.
3. A Bellinzona Teatro compete inoltre la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria compete al Comune di Bellinzona, proprietario dello stabile e delle infrastrutture al suo interno. I criteri vengono definiti da un contratto separato tra le parti.
4. Per assolvere i propri compiti il Comune di Bellinzona concede a Bellinzona Teatro l'utilizzo gratuito del Teatro sociale e delle infrastrutture al suo interno attraverso il contratto separato.
5. Per definire i rapporti tra Bellinzona Teatro e Comune di Bellinzona viene allestito un mandato di prestazione, la cui durata può essere stabilita da 1 a 4 anni. Competente per la sua approvazione è il Consiglio comunale.

Art. 3 Mezzi finanziari

1. Per adempiere ai suoi compiti Bellinzona Teatro dispone:
 - del contributo globale che il Comune gli mette a disposizione nell'ambito del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale;
 - del contributo che il Cantone gli mette a disposizione ogni anno;
 - dei contributi di altri enti pubblici e privati;
 - dei mezzi che lo stesso Bellinzona Teatro è in grado di ricavare dalla sua attività (entrate spettacoli, sponsor, locazione strutture, ecc.).
2. Entro il 31 marzo di ogni anno Bellinzona Teatro trasmette al Municipio il Preventivo per l'anno successivo. Il Preventivo deve essere accompagnato da un rapporto sulla programmazione artistica di Bellinzona Teatro.
3. Entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del mandato di prestazione Bellinzona Teatro trasmette al Municipio il proprio fabbisogno finanziario per il periodo successivo, che, nell'ambito del medesimo mandato di prestazione, deve essere sottoposto al Consiglio comunale per approvazione entro il 30 giugno.

Art. 4 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

1. Il contributo globale assicurato a Bellinzona Teatro mediante il mandato di prestazione viene adeguato a consuntivo in caso di:
 - eventi eccezionali non previsti;
 - assegnazione di nuovi compiti non previsti.
2. Bellinzona Teatro assume i disavanzi d'esercizio residui.

3. Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva, il cui impiego è volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e per migliorare le prestazioni di Bellinzona Teatro.

Art. 5 Amministrazione dell'Ente

1. Bellinzona Teatro è amministrato secondo criteri commerciali, con una contabilità propria. Il bilancio e la tenuta dei conti devono essere conformi al Codice svizzero delle obbligazioni (artt. 662-670 CO).
2. L'esercizio di Bellinzona Teatro si chiude il 31 agosto di ogni anno.
3. Entro tre mesi il conto d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e sottoposto all'Ufficio di revisione.
4. Entro sei mesi il conto d'esercizio deve essere sottoposto per approvazione al Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Art. 6 Vigilanza sull'operatività gestionale

1. I Servizi finanziari del Comune di Bellinzona sono preposti alla vigilanza del mandato, in particolare al controllo sulla gestione contabile e amministrativa di Bellinzona Teatro. Su richiesta Bellinzona Teatro trasmette la relativa documentazione finanziaria così come ogni altro documento.
2. Nell'ambito della trasmissione dei dati di Preventivo e Consuntivo, Bellinzona Teatro deve trasmettere al Municipio – per il tramite dei Servizi finanziari comunali – il rapporto di revisione e il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri costo degli indicatori sull'offerta teatrale e sulla rispondenza del pubblico.

Art. 7 Organi

Gli organi di Bellinzona Teatro sono:

- Il consiglio direttivo
- La direzione
- L'Ufficio di revisione

Art. 8 Il consiglio direttivo - Composizione

1. Il consiglio direttivo si compone di un minimo di sette e di un massimo di nove membri, di cui di diritto:
 - 3 membri designati dal Consiglio comunale (tra cui il presidente), su proposta del Municipio
 - 2 membri designati dall'Associazione Amici del Teatro sociale, rispettivamente da eventuali successori riconosciuti dal Municipio
 - 2 membri designati dal Consiglio di Stato
2. Se di interesse per Bellinzona Teatro altri 2 membri possono essere nominati in caso di partecipazione all'Ente di altri enti pubblici e/o privati, ai sensi dell'art. 1 cpv. 4 del presente statuto. La competenza decisionale è del consiglio direttivo.
3. I suoi membri restano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il mandato scade 3 mesi dopo il rinnovo dei poteri comunali.
4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un vice presidente e un segretario.

Art. 9 Convocazioni e sedute

1. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedano, ma in ogni caso almeno 4 volte all'anno.
2. Il consiglio direttivo deve pure essere convocato quando un membro dello stesso o il direttore lo richiedono.

3. Il consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti almeno 4 membri, esso decide a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità di voto decide il presidente.
5. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono consegnate in un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10 Compiti e attributi

1. Il consiglio direttivo sovrintende alla direzione di Bellinzona Teatro ed esercita la vigilanza generale sugli affari dell'amministrazione.
2. Il consiglio direttivo, riservate le competenze decisionali degli organi comunali, esercita particolarmente le seguenti funzioni:
 - emana i regolamenti interni per l'organizzazione di Bellinzona Teatro;
 - negozia, approva e attua i mandati di prestazione con il Comune (e per esso il Municipio);
 - nomina il direttore e il personale previsti dall'organico e ne definisce i compiti e le mansioni mediante un capitolato d'onori;
 - designa le persone che, con firma collettiva, vincolano Bellinzona Teatro verso terzi;allegge i conti preventivi, il rapporto di gestione, i conti annuali e il bilancio all'intenzione del Municipio e del Consiglio comunale.
3. Contro le decisioni di carattere amministrativo è data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC.

Art. 11 Dimissioni

Le dimissioni dei membri del consiglio direttivo sono presentate all'organo che li ha proposti. Lo stesso organo è incaricato di accettarle e di proporre un sostituto.

Art. 12 La direzione – Competenze

1. La direzione gestisce gli affari correnti di Bellinzona Teatro e provvede al suo sviluppo. Essa rappresenta Bellinzona Teatro e istruisce le pratiche di competenza del consiglio direttivo, formulando il suo preavviso.
2. La direzione esegue le decisioni degli organi superiori.

Art. 13 Il personale

1. Le condizioni d'impiego sono definite dal consiglio direttivo.
2. Il rapporto di lavoro è di natura privata.

Art. 14 L'ufficio di revisione

La revisione dei conti viene affidata a un ufficio di revisione esterno indipendente.

Art. 15 Scioglimento

1. Bellinzona Teatro può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale.
2. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.
3. In caso di scioglimento il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Teatro e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità superiore.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 27 giugno 2012

Approvato dal Consiglio di Stato in data 17 ottobre 2012

In vigore dal 17 ottobre 2012